




STATUTO ACCADEMICO

ACCADEMIA MILANO

**Soggetto Promotore**

ACCADEMIA MILANO S.R.L.

Denominazione della struttura Accademica

Accademia Milano

Sede Legale

Piazzale Luigi Cadorna, 13
20123 Milano

Sede Operativa

Via Alberto Mario, 65
20149 Milano

INTRODUZIONE


L'Accademia Milano nasce a Milano nel 2017. La sua attuale sede si trova in Via Alberto Mario 65, Milano. L'Istituto è stato costituito con atto notarile a rogito del notaio Carlo Saggio, rep. n.3002 raccolta n. 1410 in data 31 maggio 2017. Lo statuto originario dell'Ente (s.r.l.) ha come oggetto: - la gestione di strutture accademiche organizzate per lo svolgimento di corsi universitari e per la formazione di ogni genere; - la fornitura di servizi di assistenza didattica personalizzata a supporto dell'apprendimento dei testi editi da erogarsi direttamente e/o tramite internet e/o tramite altri mezzi; - l'edizione, la fornitura di corsi professionali e di formazione di ogni genere, anche per diffondere la conoscenza della lingua italiana; - la promozione e la diffusione di corsi di formazione, insegnamento didattico, accademico e audiovisivo, anche per corrispondenza, studi e ricerche di mercato, sondaggi di opinioni, marketing strategico e pubbliche relazioni; - la gestione di opere e iniziative relative a servizi socio-educativi, in particolare nel campo musicale. A tale scopo la società al fine di valorizzare e diffondere la cultura musicale può: - organizzare corsi di istruzione e di educazione musicale di base, di formazione professionale e di perfezionamento; - promuovere ed organizzare concerti e manifestazioni culturali; - svolgere attività e iniziative tendenti alla formazione nel campo delle arti figurative, del teatro e dello spettacolo, dell'educazione psico-fisica e di tutto quanto concorra all'educazione culturale della persona.

L'Ente fin dall'anno della sua istituzione ha istituito corsi liberi di formazione artistica in ambito musicale in particolare nel canto e in pianoforte. La propria attività didattica è costantemente caratterizzata e orientata soprattutto alla formazione nell'ambito di settori disciplinari che presentano evidente affinità con gli obiettivi formativi contenuti nel Decreto Ministeriale del 3/7/2009 e del D.P.R. 8/7/2005 n. 212 relativamente ai settori artistico - disciplinari dei Conservatori




di Musica.

Esclusivamente per lo svolgimento di attività di alta formazione artistica musicale autorizzata dal MUR- Ministero dell'Università e della Ricerca, la Società si dota delle funzioni specifiche di seguito riportate.



INDICE STATUTO

ARTICOLO 1. FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE.	5
ARTICOLO 2. ORDINAMENTO DELLA DIDATTICA.	5
ARTICOLO 3. NATURA GIURIDICA	6
ARTICOLO 4. DENOMINAZIONE E SEGNI DISTINTIVI.	6
ARTICOLO 5. ORGANI DELL'ISTITUZIONE.	6
ARTICOLO 6. IL PRESIDENTE.	7
ARTICOLO 7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	7
ARTICOLO 8. IL DIRETTORE.	9
ARTICOLO 9. CONSIGLIO ACCADEMICO.	9
ARTICOLO 10. COLLEGIO DEI PROFESSORI.	10
ARTICOLO 11. CONSULTA DEGLI STUDENTI.	10
ARTICOLO 12. REVISORE UNICO.	11
ARTICOLO 13. NUCLEO DI VALUTAZIONE.	11
ARTICOLO 14. REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ISTITUZIONE.	12
ARTICOLO 15. DIPARTIMENTI E LE SCUOLE.	12
ARTICOLO 16. BIBLIOTECA.	12
ARTICOLO 17. AUTONOMIA REGOLAMENTARE DELL'ISTITUZIONE.	12
ARTICOLO 18. INIZIO DELL'ANNO ACCADEMICO E SUO CALENDARIO.	13
ARTICOLO 19. PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI.	13
ARTICOLO 20. TRASPARENZA DELLE DELIBERAZIONI.	13
ARTICOLO 21. DECADENZA.	13
ARTICOLO 22. NORME PER IL RECLUTAMENTO.	13
ARTICOLO 23. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.	14
ARTICOLO 24. VALUTAZIONE COMPARATIVA.	14
ARTICOLO 25. VALUTAZIONE CANDIDATI.	14
ARTICOLO 26. NORME FINALI E TRANSITORIE.	15




Articolo 1. Finalità e attività dell'Istituzione.

1. Accademia Milano, con sede in Via Alberto Mario, 65 - 20149 Milano, è sede primaria d'istruzione per l'Alta Formazione Artistica e per la ricerca nel campo musicale. L'Istituzione si propone per un'educazione integrale della persona nell'attuazione di un umanesimo etico ispirato alla promozione della cultura, della trasmissione e del progresso, dell'espressione creativa contemporanea, nonché della valorizzazione del patrimonio artistico storico musicale anche attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale e internazionale.
2. L'Istituzione svolge la propria attività e organizza la propria struttura nel rispetto della libertà d'insegnamento ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dei principi generali fissati dalla normativa vigente. Nell'ambito delle proprie attività l'Istituzione promuove ed organizza iniziative finalizzate alla formazione degli studenti e degli insegnanti. L'Istituzione garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l'istituzione.
3. L'Istituzione può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo musicale.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio artistico e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti, l'Istituzione, può aderire a iniziative, anche consortili, con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale e internazionale.

Articolo 2. Ordinamento della didattica.

1. L'Istituzione provvede a tutti i livelli d'istruzione e formazione nei settori di propria competenza, secondo quanto definito dal comma 1 del precedente articolo, in ossequio ai principi generali che regolano l'Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. L'Istituzione rilascia i diplomi Accademici e gli altri titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e dall'alt. 3 del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, ovvero i titoli di:
 - a. corsi pre-accademici, necessari per gli studenti che non hanno una formazione artistico-musicale;
 - b. diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello
 - c. diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - d. diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;



- e. diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione secondo livello;
 - f. diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.
3. Sulla base di apposite convenzioni l'Istituzione può rilasciare i titoli di cui al presente comma anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

Articolo 3. Natura giuridica

1. L'Accademia Milano è gestita dall'Accademia Milano S.r.l. con sede in Via Alberto Mario, 65 -20149 Milano.
2. L'Istituzione è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell'ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.
3. Le entrate sono derivanti dalle iscrizioni ai corsi tenuti dall'Istituzione. Per gli investimenti l'Istituzione può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.

Articolo 4. Denominazione e segni distintivi.

Il logo di Accademia Milano è costituito dalla rappresentazione grafica di due cerchi concentrici, nella parte superiore vi è scritto ACCADEMIA MILANO, nella parte inferiore Milan Academy, all'interno dei due cerchi la rappresentazione stilizzata del duomo di Milano.

Articolo 5. Organi dell'Istituzione.

Sono organi dell'Istituzione:

1. il Presidente
2. il Consiglio di Amministrazione
3. il Direttore
4. il Consiglio Accademico
5. il Revisore Unico
6. il Nucleo di Valutazione
7. il Collegio dei Professori
8. la Consulta degli Studenti.

Gli organi, fatta eccezione per il Presidente e il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.



Articolo 6. Il Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituzione.
2. Il Presidente dell'Istituzione è il votato dal Collegio dei Professori;
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.
4. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri.
5. La rappresentanza spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente;
7. Il Presidente può partecipare alle riunioni anche a distanza tramite mezzi informatici preposti alle videoconferenze o audioconferenze, con validità a tutti gli effetti di legge

Articolo 7. Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione di Accademia Milano è composto da cinque consiglieri:
2. Fanno parte del Consiglio d'amministrazione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Direttore;
 - c) Un docente dell'Istituzione, oltre il direttore, nominato dal consiglio accademico;
 - d) Uno studente designato dalla consulta studenti;
 - e) Un esperto di amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci dell'Ente gestore.
3. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), nominati successivamente alla costituzione del Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione accademica.
In particolare:
 - a. Delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b. Definisce in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 9 comma 3), lettera a), la programmazione della gestione dell'Istituzione;
 - c. Approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - d. Vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione mirando a favorire le esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dalle linee programmatiche definite dal Consiglio Accademico;
 - e. Delibera la partecipazione dell'Istituzione a forme associative, anche di natura consortile, con altre Istituzioni nonché la costituzione e la partecipazione a fondazioni;
 - f. Ratifica il regolamento didattico approvato dal Consiglio Accademico.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato anche a



mezzo telefax o altro mezzo informatico, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza semplice quale che sia il numero dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente. L'astensione si intende come voto contrario.

- a. Delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b. Definisce in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 9 comma 3), lettera a), la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c. Approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - d. Vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione mirando a favorire le esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dalle linee programmatiche definite dal Consiglio Accademico;
 - e. Delibera la partecipazione dell'Istituzione a forme associative, anche di natura consortile, con altre Istituzioni nonché la costituzione e la partecipazione a fondazioni;
 - f. Ratifica il regolamento didattico approvato dal Consiglio Accademico.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - b. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cesseranno dalla carica, saranno sostituiti da parte di coloro che li hanno nominati o designati e resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.



Articolo 8. Il Direttore.

1. Il Direttore viene nominato dal Presidente di Accademia Milano.
2. Direttore è il garante del prestigio nazionale e internazionale dell'Istituzione e dell'autonomia della sua ricerca artistica.
3. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla produzione artistica.
4. Il Direttore in particolare:
 - a. Convoca e presiede il Consiglio Accademico del quale stabilisce l'ordine del giorno;
 - b. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione riguardanti le materie di sua competenza; può, in accordo col Presidente, proporre convenzioni, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio vincolate allo specifico fine. Presenta al Consiglio d'Amministrazione le relazioni periodiche e i piani previsti dalla legge inerenti la didattica, la ricerca e la produzione artistica;
 - c. Esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti;
 - d. Definisce, sentito il parere del Consiglio Accademico, l'organizzazione della didattica e vigila sulla sua osservanza;
 - e. Provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità in via provvisoria ad adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico da sottoporre alla ratifica del successivo Consiglio Accademico.
5. Il Direttore può partecipare alle riunioni anche a distanza tramite Skype o altri mezzi di videoconferenza o audioconferenza, con validità a tutti gli effetti di legge. È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. L'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.
6. Il Direttore rimane in carica per la durata dei tre anni

Articolo 9. Consiglio Accademico.

1. Il Consiglio Accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto al numero di Scuole effettivamente attive ai sensi del regolamento didattico generale.
2. Fanno parte di diritto del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede e all'eventuale vice direttore:
 - a. Docenti dell'Istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità eletti dal corpo docente;
 - b. Due studenti dalla Consulta degli Studenti di cui al successivo art. 11.
3. Il Consiglio Accademico:
 - a. Determina il piano d'indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;



- b. Assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c. Definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d. Delibera, in conformità ai criteri generali fissati dai regolamenti ministeriali emanati in base all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti sentita la consulta degli studenti;
 - e. Esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dall'art. 2, comma 7, lettera e), della Legge 508/99;
 - f. Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore e gli altri membri possono partecipare alle riunioni anche a distanza tramite Skype o altri mezzi di videoconferenza o audioconferenza, con validità a tutti gli effetti di legge. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.


Articolo 10. Collegio dei professori.

Il Collegio dei Professori è composto dal direttore, che lo presiede, dagli eventuali vice direttori e da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico, fornendo pareri in ordine alle linee di indirizzo rispetto all'attività didattica, scientifica, di ricerca e produzione artistica dei Dipartimenti e delle Scuole. Esso viene convocato, di norma, almeno due volte ogni anno accademico.

1. Il Direttore e gli altri membri possono partecipare alle riunioni anche a distanza tramite Skype o altri mezzi di videoconferenza o audioconferenza, con validità a tutti gli effetti di legge. È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. L'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Articolo 11. Consulta degli Studenti.

1. La Consulta degli Studenti è composta da un numero minimo di tre studenti fino ad un massimo di cinque, in linea con quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.
2. Consulta degli Studenti designa i propri rappresentanti all'interno degli Organi di governo nel numero di:
 - a. due in seno al Consiglio Accademico;
 - b. uno in seno al Consiglio di Amministrazione
3. La Consulta degli Studenti esprime pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti;
4. La Consulta degli Studenti esercita anche funzioni di carattere propositivo, può indirizzare le richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. La Consulta degli Studenti esprime parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi relativi al diritto allo studio, alla tutela degli iscritti,



all'organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e d'ogni altro servizio fornito dall'Istituzione nell'interesse della componente studentesca.

6. La Consulta degli Studenti è presieduta e convocata dal presidente eletto all'interno della Consulta dello studente secondo i termini che ne disciplinano le funzioni e la regolamentazione previsti nel Regolamento della Consulta degli Studenti. In prima seduta è convocata dal Direttore dell'Istituto.
7. La Consulta si riunisce, di norma, tre volte all'anno e non può riunirsi più di una volta al mese, sino ad un massimo di nove riunioni nell'ambito di un anno accademico.
8. Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto ne assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni.

Articolo 12. Revisore unico.

1. Il revisore unico è nominato dal Presidente.
2. Le funzioni del Revisore unico, sono quelle individuate dall'Art. 2400 e seguenti del codice civile.
3. Il Revisore deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.L.vo 27.1.1992 n. 88
4. Il Revisore vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D.L.vo 30.7.1999 n. 286.
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 13. Nucleo di Valutazione.

1. Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed è formato tre componenti aventi competenze differenziate, di cui uno designato all'interno del Consiglio dei Professori e due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. È compito del Nucleo di Valutazione verificare l'aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare:
 - a. Ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno;
 - c. Acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);
 - d. Redige una relazione annuale.
3. L'Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.



Articolo 14. Regolamento didattico dell'Istituzione.

Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono nominate dal Regolamento didattico, redatto ai sensi del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, sono deliberate dal collegio dei professori, integrato di due rappresentanti degli studenti, sentito il parere dell'organo di gestione.

Articolo 15. Dipartimenti e le scuole.


1. L'organizzazione dell'Accademia Milano è articolata in Dipartimenti e Scuole. Il numero, la tipologia e la funzione dei Dipartimenti e delle Scuole sono definiti dal regolamento didattico, nel rispetto della normativa ministeriale di riferimento.
2. Le attività didattiche, scientifiche, di ricerca e produzione artistica delle Scuole sono coordinate e monitorate dai Direttori di Dipartimento e dai Coordinatori delle Scuole nominati annualmente, dal Direttore. Nel caso in cui il numero dei Coordinatori di Dipartimento e Coordinatori delle Scuole, che in base al precedente art. 9 acquisiscono diritto a far parte del Consiglio Accademico, sia maggiore di undici, entrano come membro di diritto nel Consiglio Accademico i Coordinatori di Dipartimento e, a scalare, i coordinatori con maggiore anzianità di servizio presso l'Istituzione.

Articolo 16. Biblioteca.

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Istituzione; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e potrà essere consultata da esterni. La Biblioteca raccoglie e conserva l'importante patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Istituzione, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per assecondare le esigenze didattiche secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti.
2. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. Potrà essere altresì prevista l'istituzione di forme tecnologiche di catalogazione e consultazione idonee a soddisfare nuove esigenze di documentazione e di fruizione artistica.

Articolo 17. Autonomia regolamentare dell'Istituzione.

1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti legislativi, Accademia Milano detta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti:
 - a. Statuto d'Istituzione;
 - b. Regolamento Didattico;



2. Lo Statuto è deliberato dagli organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo dei professori;
3. Il Regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione.

Articolo 18. Inizio dell'Anno Accademico e suo calendario.

1. L'Anno Accademico inizia di norma ad ottobre e termina con la chiusura delle sessioni di esami e di laurea ai sensi di quanto previsto dal Regolamento didattico.
2. Il calendario accademico è stabilito annualmente con decreto del Direttore.

Articolo 19. Pubblicità delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale.
2. Lo Statuto e i Regolamenti, il Calendario dell'Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modificazioni, nonché le iniziative culturali dell'Istituzione devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

Articolo 20. Trasparenza delle deliberazioni.


È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività dell'Istituzione, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1990 n. 241.

Articolo 21. Decadenza.

Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificato motivo, decade dal mandato di cui è investito. La decadenza di cui al presente comma non opera nei confronti dei componenti di nomina ministeriale e dei componenti di diritto.

Articolo 22. Norme per il reclutamento.

1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto mediante procedure di valutazione comparativa attivate attraverso Bando Pubblico ed atte ad accertare, ai fini del conferimento dell'incarico, le competenze artistiche, scientifiche e professionali del candidato, acquisite attraverso qualificate esperienze.



2. Il Bando di reclutamento annuale è redatto secondo le indicazioni dal coordinatore didattico consiglio Accademico e contiene la denominazione degli insegnamenti da conferire, i settori artistico-disciplinari di afferenza, gli specifici obiettivi didattici da conseguire e il monte ore complessivo, eventualmente ripartito in ore di didattica e ore di lavoro individuale guidato, regolarmente datati e firmati, saranno resi noti mediante affissione sulla bacheca dell'Istituzione ed eventuali altri luoghi di pubblica confutabilità, come il sito internet dell'Istituzione.
3. E' compito del Consiglio accademico valutare le candidature ricevute e redigere la graduatoria provvisoria per ogni singolo insegnamento messo a bando. A seguito della pubblicazione sul sito dell'Istituto della graduatoria provvisoria verrà redatta dopo cinque giorni la graduatoria definitiva. Il consiglio di amministrazione attribuirà gli incarichi decorso tale termine.

Articolo 23. Domande di partecipazione.

Le domande di partecipazione al Bando pubblico di valutazione comparativa di cui all'art. 22, in carta libera, corredate di curriculum vitae formato Anvur, di elenchi dei titoli e/o pubblicazioni e di tutti i documenti richiesti dai bandi, vanno indirizzate al Direttore dell'Accademia Milano, Via Alberto Mario 65, 20149 Milano.


Articolo 24. Valutazione comparativa.

La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipino al Bando Pubblico sarà effettuata dal Consiglio Accademico, sulla base di una relazione tecnica e di un giudizio comparativo proposto dal Coordinatore di Dipartimento e sentito il parere del Coordinatore della Scuola presso cui l'insegnamento dovrà essere attivato.

Articolo 25. Valutazione candidati.

Il Consiglio Accademico, per procedere alla valutazione dei candidati, opera secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti in vigore per le procedure di valutazioni dei docenti. Per valutare il curriculum complessivo e le attività artistico-culturali e/o le pubblicazioni scientifiche del candidato, il Consiglio Accademico terrà in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti criteri:

1. Originalità e innovatività della produzione artistico-culturale e/o scientifica e rigore metodologico;
2. Apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
3. Congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore disciplinare artistico- culturale e/o scientifico per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;



4. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
5. Continuità temporale della produzione artistico-culturale o scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
6. Attitudini alla trasmissione del proprio sapere e del proprio saper fare. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni:
7. L'attività didattica svolta anche all'estero;
8. Servizi prestati nelle accademie, negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
9. L'attività di docenza, di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
10. Titoli di laurea accademica e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività artistica e di ricerca;
11. L'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di lavoro e di ricerca;
12. Il coordinamento di iniziative in campo didattico artistico-culturale e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Articolo 26. Norme finali e transitorie.

Entro tre mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, si procederà all'avviamento delle procedure per la costituzione degli organi collegiali di cui al precedente art. 5.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.